



Prot. 69805/RU

## IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n.131 del 7 giugno 2012;

Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che prevede l’aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214, che ha fissato, da ultimo, le aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante;

Considerato che l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, prevede che la misura dell’aumento, pari a 2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane;

Considerato che l’articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, statuisce l’entrata in vigore del medesimo decreto-legge nel giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Ritenuto che si rende necessario procedere, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, ad incrementare le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante nella misura, in

osservanza della regola applicata all'accisa per il calcolo dell'imposta, di Euro 20,00 per mille litri di prodotto;

## **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **ART. 1**

1. Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, a decorrere dall'8 giugno e fino al 31 dicembre 2012, sono fissate nella misura di seguito indicata:

- benzina e benzina con piombo: Euro 724,20 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 613,20 per mille litri.

2. In base all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il maggior onere conseguente al predetto aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

### **ART. 2**

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane, all'indirizzo [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it)

Roma, 7 giugno 2012

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**  
Giuseppe Peleggi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*